



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 23/06/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2025

L'anno **2025** il giorno **23** del mese di **Giugno** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Fornaciari Leonardo	SI	Lori Del Prete	SI
Menchetti Roberta	SI	Baccini Marco	SI
Rovai Susy	SI	Pisani Barbara	SI
Adorni Michele	SI	Della Nina Massimo	SI
Lamandini Eleonora	SI	Giannoni Riccardo	SI
Toschi Serena	SI	Giannini Diego	SI
Giannini Simone	NO		

Presenti : 12 Assenti : 1 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Bellucci Dott.ssa Francesca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere, Toschi Serena.



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Proposta n. 41 del 10/06/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2025

Illustra il punto l'Ass. R. Menchetti.

Successivamente intervengono i Cons. R. Giannoni, M. Della Nina.

Risponde l'Ass. R. Menchetti,

interviene il Cons. B. Pisani per dichiarazione di voto CONTRARIO

Per il dettaglio degli interventi si rinvia alla trascrizione della registrazione della seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l' articolo 1, comma 639 della la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:
 - l' imposta municipale propria (IMU) - componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell' utilizzatore;
- successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all' articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, ha disposto l' abrogazione della IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 ha individuato, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- i commi da 641 a 660 e da 662 a 668 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013, ancora vigenti, disciplinano pertanto, la TARI;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 09.05.2023;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Considerato che la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 dell' articolo 1, della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall' art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative, descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell' articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *nel rispetto del principio << chi inquina paga>>*, sancito dall' art. 14 della sopra richiamata Direttiva Europea, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che:

- in adesione al metodo alternativo suddetto, il sopra richiamato comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall' applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato rifiuti e validato dall' E.T.C.;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

Viste le deliberazioni ARERA di seguito riportate:

- deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest' ultima contenente disposizioni che hanno trovato attuazione a partire dal PEF 2021;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed in particolare l' art. 8 che prevede l' aggiornamento del PEF 2024-2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF con la quale sono state recate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l' aggiornamento biennale, previsto dal sopra richiamato art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Rilevato che, le indicazioni riportate nelle suddette deliberazioni confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all' utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che per l' anno 2025 la ripartizione dei costi fissi e variabili, di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche è stato così determinato:

- 30% a carico delle utenze domestiche;
- 70% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 26.05.2022, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, calcolato in funzione dei dati forniti dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Porcari, come "validato", in applicazione della deliberazione dell' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, dall' ATO Toscana Costa con determina del Direttore Generale n. 53 del 13.05.2022;

Viste:

- la determina del Direttore Generale di Ato Toscana Costa n. 80 del 23.04.2024 con la quale sono stati validati i dati forniti dal Gestore Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Porcari in applicazione del metodo tariffario rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2), ed è stato approvato l'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Porcari, dal quale risulta che per l' annualità 2025, le



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

entrate tariffarie finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita assumono i seguenti valori:

	ANNO 2025
GESTORE	2.119.497,00 €
COMUNE	450.000,00 €
TOTALE	2.569.497,00 €

- la propria deliberazione n. 34 del 30.04.2024, con la quale è stato preso atto della suddetta validazione e della conseguente approvazione da parte dell' ATO Toscana Costa, dell' aggiornamento del PEF 2024-2025;

Preso atto che, ai sensi del comma 8 dell' art. 7 della sopra richiamata Deliberazione n. 363/2021, l' importo sopra determinato costituisce, fino all' approvazione da parte dell' Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto dal Comune per gli anni 2024 e 2025 e che il suddetto totale, relativamente all' anno 2025, è così composto:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile euro 1.646.318,00;
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso euro 923.179,00;

Richiamata la determinazione ARERA n.2/DRIF del 04.11.2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “ *dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto, pertanto, che:

- dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto:
 - il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è stato quantificato, per ciascuna annualità, in euro 9.000,00;
 - l' entrata da recupero evasione tributaria quantificata, per ciascuna annualità, in euro 15.000,00;
- l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle suddette componenti da detrarre, ammonta, per l' anno 2025, ad **euro 2.545.497,00**;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l' approvazione dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd e delle nuove tariffe TARI per l' anno 2025, come riportato negli allegati prospetti (**allegati A e B**) che costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 9.05.2025 *“TARI 2025. AGEVOLAZIONI ART.19 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI”* con cui sono state approvate le agevolazioni sociali per l’anno 2025;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che, stante la modifica operata dall’ art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’ art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1’ dicembre devono essere effettuati sulla base delle aliquote applicabili per l’anno precedente;

Visti:

- l’art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), ove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento;
- l’ art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11, dell’ art. 43 del D.L. 2 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), che dispone che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l’art.10-ter del Decreto Legge n. 25/2025 (c.d. Decreto “PA”) come convertito dalla L. 69/2025 ha introdotto per l’anno 2025 la proroga straordinaria al 30.06.2025.

Considerato che:

- a norma dell’ art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall’ anno d’ imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico, attraverso la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale;
- l’art. 13, comma 15-ter, del sopra richiamato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare “Affari Finanziari e Bilancio” nella seduta del 19.06.2025;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto, altresì il parere favorevole, formulato dal Revisore Unico in data....., ai sensi dell’ art. 239, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Votazione :

Con voti favorevoli n. 8 (gruppo di maggioranza), contrari n. 4 (R. Giannoni, B. Pisani, D. Giannini, M. Della Nina), astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle risultanze dell' aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l' anno 2024, i cui costi complessivi ammontano ad euro **2.569.497,00** suddivisi in euro 1.646.318,00 di parte variabile e euro 923.179,00 di parte fissa, così come validati ed approvati dall' Ente di Governo dell' ambito (ATO Toscana Costa) con determinazione del Direttore Generale n. 80 del 23.04.2024, e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con propria deliberazione n. 34 del 30.04.2024;
3. Di dare atto che:
 - dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, vengono sottratti:
 - il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che è stato quantificato in euro 9.000,00;
 - l' entrata da recupero evasione tributaria quantificata in euro 15.000,00;
 - l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle suddette componenti da detrarre ammonta ad **euro 2.545.497,00**;
4. Di approvare per l' anno 2025:
 - i valori dei coefficienti Ka e Kb ai fini della determinazione, rispettivamente della quota fissa e di quella variabile della tariffa del tributo prevista per le utenze domestiche, e i coefficienti Kc e Kd, ai fini della determinazione, rispettivamente, della quota fissa e di quella variabile della tariffa prevista per le utenze non domestiche, nella misura riportata nell' **allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all' art.1, comma 639 della Legge 147/2013, nella misura indicata nell' allegato alla presente deliberazione (**Allegato B**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

6. Di dare atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9.05.2025 sono state approvate le agevolazioni sociali per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti vigente;
7. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni suddette, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2025, attraverso l'inserimento della delibera e dei suoi allegati, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Partecipate**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Partecipate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/06/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Nicola Da Prato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Nicola Da Prato

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL CONSIGLIERE
TOSCHI SERENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLUCCI DOTT.SSA FRANCESCA

Firmata ai sensi degli art. 23,25 DPR 445/2000 e Art. 20 e 21 D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti persone:

SERENA TOSCHI in data 18/07/2025
FRANCESCA BELLUCCI in data 18/07/2025